



ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA,
LUCANIA E IRPINIA

BARI

Ente pubblico non economico in liquidazione vigilato dal
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo
Bari Viale Japigia n° 184
pec: enteirrigazione@legalmail.it

ENTE IRRIGAZIONE BARI UFFICIALE ROGANTE
21 OTT. 2022
REPERTORIO N. 5638

CONVENZIONE

Oggetto: Adempimenti ex art. 21, comma 10 e 11, del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, così come convertito in legge n. 214 del 22/12/2011 e s.m.i. Determina n.494 del 20.10.2021.
Proroga dal 01 novembre 2022 al 31 dicembre 2023.

TRA

L'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia - EIPLI con sede in Bari, Viale Japigia n. 184, Cod. Fisc. 80000870727 di seguito denominato l'Ente rappresentato dal dott. Nicola Fortunato, in qualità di Legale Rappresentante - giusta D.M.513837 del 07 ottobre 2021 di nomina e successivo Decreto Commissariale n. 16 dell'8 novembre 2021 di insediamento;

E

il Dott. Cappiello Antonio, nato a _____ e residente
_____ Codice Fiscale _____ di seguito denominato
"Dott. Cappiello";

PREMESSO CHE

- l'art. 21, comma 10 e 11, del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, così come convertito in legge n. 214/2011, con successive modifiche ed integrazioni, nel prevedere che l'Ente di cui innanzi "è *soppresso e posto in liquidazione*", dispone che fino all'adozione delle misure che attengono "il *trasferimento delle funzioni del soppresso Ente con le relative risorse umane e strumentali, nonché tutti i rapporti attivi e passivi, a soggetto costituito o individuato dalle Regioni interessate, assicurando adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni dello Stato*", la gestione liquidatoria "mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi";
- con Decreto Commissariale n. 27 del 17 giugno 2020 si procedeva ad effettuare una "Ricognizione delle esigenze tecniche ed operative necessarie e funzionali alla prosecuzione delle attività di cui all'art. 21, comma 10 e 11 del citato D. L. n. 201/2011 così come convertito in L. 214/2011 e s.m.i. (mantenimento del regolare esercizio delle funzioni dell'Ente in uno con la realizzazione delle attività proprie della liquidazione)";
- con il citato provvedimento veniva dato atto che l'Ente non dispone al proprio interno di personale con idonee e specifiche qualifiche e competenze in materia contabile, fiscale e di monitoraggio dei dati di bilancio, con particolare specificità a quanto attiene il controllo della gestione della contabilità finanziaria e patrimoniale in quanto nell'esiguo organico dell'Area Contabilità e Finanza dell'Ente non vi sono quelle specifiche competenze necessarie ad assolvere alle funzioni di controllo e redazione dei dati di bilancio nonché, più in generale, all'assolvimento di un più ampio controllo di gestione della contabilità finanziaria e patrimoniale dell'Amministrazione;



- che con Determina n. 464 del g.01.10.2021 veniva approvato lo schema di Avviso pubblico per la formazione di un elenco (short list) di esperti in materia di contabilità e finanza pubblica di cui al D.P.R. 97/2003 per il conferimento dell'incarico temporaneo di Responsabile dell'Ufficio Finanze e Contabilità dell'EIPLI;
- che con Decreto Commissariale n. 568 del 07/10/2022, è stato prorogato l'incarico, ai sensi dell'art. 7 c.6 del D.lgs. n. 165/2001, al professionista Dott. Antonio Capiello, ad esito della procedura di cui all'Avviso Pubblico approvato con Determina n. 464 del 2021, nato (cod. fisc. ...) con studio in ...) demandando allo stesso le funzioni di Responsabile dell'Ufficio Finanze e Contabilità dell'EIPLI;
- il Dott. Antonio Capiello, all'uopo interpellato, si è dichiarato disponibile ad accettare la proroga dell'incarico alle stesse condizioni richiamate nel citato provvedimento;

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente conferisce ai sensi dell'art. 7 c.6, lett. c) l'incarico al Dott. Capiello, che accetta, per le funzioni di Responsabile dell'Ufficio Finanze e Contabilità dell'EIPLI;

Art. 2

La suddetta attività si articolerà in tutte quelle attività inerenti e conseguenti le funzioni e gli ambiti inerenti e conseguenti l'incarico di Responsabilità

Art. 3

L'incarico, disciplinato ai sensi dell'art. 2222 e ss. cod. civ., sarà svolto in assoluta autonomia, al di fuori di ogni obbligo di orario e di presenza, senza alcun vincolo gerarchico e/o disciplinare nei confronti dell'Ente, fermo restando il rispetto delle indicazioni operative e della tempistica di attuazione che verranno concordate con gli Organi dell'Ente, nonché del raccordo operativo con gli Uffici dell'EIPLI.

L'attività potrà essere svolta presso la sede dell'Ente e/o presso altre sedi.

Art. 4

1. Per lo svolgimento dell'incarico, l'Ente riconoscerà al Dott. Capiello un compenso complessivo pari ad Euro € 18.200,00 oltre IVA, CAP e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
2. Il compenso sarà liquidato con cadenza mensile, dietro presentazione, da parte del Dott. Capiello, di regolare fattura elettronica e sarà liquidato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/10, e di seguito indicato:

E' abilitato ad eseguire movimentazioni sul predetto conto il seguente soggetto:
dott. Capiello Antonio,

Codice Fiscale _____ in quantità di
Titolare;

Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.



Il dott. Capiello non avrà diritto – ed ivi prende atto - a pretendere dall'Ente alcuna altra somma per qualsivoglia titolo o ragione ivi incluse per spese non autorizzate per iscritto e comunque anche in dipendenza della scadenza naturale del presente contratto.

Art. 5

L'incarico professionale ha durata di 14 mesi e, precisamente, dal 01.11.2022 al 31.12.2023, e che l'incarico non potrà, comunque, superare la data di adozione delle misure di cui all'art. 21, comma 11, del D.L. n. 201/2011 conv. in Legge n. 214/2011 e s.m.i..

Eventuali disdette della presente convenzione, da entrambe le parti, dovranno avere un preavviso di 30 giorni ed essere formulate con raccomandata A.R.

Il dott. Capiello resta comunque impegnato alla definizione di eventuali adempimenti iniziati.

In caso di disdetta, saranno corrisposti solo gli importi in proporzione al periodo di vigenza dell'incarico.

Art. 6

Con l'assunzione dell'incarico, il dott. Capiello si impegna a:

- svolgere le attività impiegando la professionalità adeguata al raggiungimento del risultato obbligandosi anche, ove necessario, a predisporre materiale e documentazione comunque funzionali al miglior svolgimento dell'incarico;
- mantenere la massima riservatezza in merito a notizie, dati ed informazioni, anche riservate, di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione dell'attività prevista dal presente incarico. L'inadempimento di tale obbligazione comporterà la risoluzione di diritto dell'incarico di che trattasi ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1456 c.c. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il dott. Capiello è altresì tenuto al rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza dei dati personali;
- non assumere incarichi con soggetti terzi qualora siano deontologicamente incompatibili con l'incarico conferito;
- svolgere le attività inerenti il presente incarico secondo i principi di diligenza, correttezza e buona fede espressi negli artt. 1175, 1176 e 1375 del codice civile;

Il dott. Capiello potrà trattenere la documentazione resa disponibile dall'Ente per il solo tempo strettamente necessario agli adempimenti di cui alla presente convenzione.

Art. 7

Ai sensi Legge 196/03 (Privacy), i dati raccolti e trattati dal dott. Capiello, con l'esclusiva finalità di svolgere attività professionale nei confronti dell'Ente, saranno registrati su supporti informatici protetti e i moduli cartacei verranno mantenuti e protetti con modalità idonee e fermo restando il segreto professionale.

Pertanto, apponendo la firma in calce alla presente, l'Ente manifesta il suo consenso al trattamento dei dati che lo riguardano, ai sensi dell'art. 11 della Legge 196/03, sempre nell'ambito delle finalità e modalità di cui sopra.

Il dott. Capiello dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, e acconsente al trattamento dei suoi dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale.

Art. 8

Il dott. Cappiello dichiara che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico accettato alla stregua delle vigenti norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il professionista nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere sopravvenuto di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.



Art. 9

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere a seguito dell'interpretazione, esecuzione ed applicazione della presente convenzione, le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Bari.

Art. 10

Si dà atto fra le parti che la presente scrittura sarà registrata solo in caso d'uso e le spese da sostenere per la redazione, stipula ed eventuale registrazione, sono a carico del Professionista.

La stipula della presente convenzione avviene nella forma elettronica e si perfeziona con l'ultima sottoscrizione in ordine cronologico di una delle due parti

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente in segno di integrale accettazione, senza riserve.

Il Professionista
Dott. Cappiello Antonio

Il Commissario
dott. Nicola Fortunato